

Struttura e funzionamento delle norme di DIPP

Programma della lezione

- Le cd. norme di conflitto
- I criteri di collegamento
- La qualificazione delle norme di conflitto
- Le questioni preliminari

Come regolare le fattispecie che presentano elementi di estraneità?

Tre possibili approcci

- Disciplina autonoma (cd. “diritto internazionale privato materiale”)
 - Diritto interno: art. 115 c.c. “Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [artt. 84 ss. c.c.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”
 - Diritto internazionale: convenzioni di diritto uniforme (ad es. Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili)
- Applicazione del diritto del foro (coincidenza tra *forum* e *ius*; cd. *jurisdictional approach*)
- Diritto internazionale privato (dip)
 - Apertura all’applicazione della legge straniera: le cd. norme di conflitto
Art. 23 l. 218/1995: “La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale”
 - Struttura della norma di DIP: a) fattispecie cui si riferisce; b) il criterio in base al quale individuare il diritto applicabile

Metodi di coordinamento tra ordinamento interno e ordinamenti stranieri

Localizzazione della fattispecie attraverso i criteri di collegamento

- **Art. 4 del Regolamento n. 864/2007 (cd. “Roma II”, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali)**

[L]a legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

- **Art. 51(1) l. 218/1995**

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Metodi di coordinamento tra ordinamento interno e ordinamenti stranieri

Principio di prossimità

- Criterio del collegamento più stretto:

Art. 4 del Regolamento n. 593/2008 (cd. “Roma I”, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi [precedenti], si applica la legge di tale diverso paese.

4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi precedenti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

- Criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale

Art. 29(2) l. 218/1995

“I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.”

Metodi di coordinamento tra ordinamento interno e ordinamenti stranieri

- Il metodo delle considerazioni materiali

- Art. 35(1) l. 218/1995

Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

- Art. 48 l. 218/1995

Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza

I principali criteri di collegamento

Definizione

Circostanza di fatto o di diritto che il legislatore considera idonea ad esprimere una connessione tra una data fattispecie e un certo ordinamento

— Cittadinanza

- Art. 23 l. 218/1995: “La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale”
- Non univocità, inesistenza, inefficacia del criterio della cittadinanza: l’art. 19 l. 218/1995
“1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.”

I principali criteri di collegamento

- Domicilio, residenza e residenza abituale
 - Art. 4(1)(a) Reg. Roma I: “[in mancanza di scelta ad opera delle parti] Il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale”
- Volontà delle parti
 - Art. 3(1) Reg. Roma I: “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti”
 - Criterio di collegamento o atto negoziale (*pactum de lege utenda*)?
 - Questioni problematiche:
 - frode alla legge
 - legge applicabile alla validità del *pactum de lege utenda*
 - legge applicabile in tema di capacità delle parti del *pactum de lege utenda*

Concorso di criteri di collegamento

La norma di conflitto prevede una pluralità di criteri di collegamento

Concorso alternativo

- I vari criteri di collegamento sono posti sullo stesso piano, essendo tutti considerati astrattamente idonei ad individuare la legge applicabile
 - Scelta del criterio rimessa al giudice o alle parti
 - Scelta del criterio in virtù del metodo delle considerazioni materiali (ad es. *favor validitatis*)

Concorso successivo

- Viene indicato un ordine di preferenza tra i vari criteri di collegamento, con la conseguenza che il secondo verrà in rilievo in caso di inoperatività del primo, e così via
- Regola generale in materia di apolidi e rifugiati (art. 19(1)):

Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona (1), se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio (2), o in mancanza, la legge dello Stato di residenza (3).
- Ipotesi particolari: la volontà delle parti (sempre criterio principale) e la prevalente localizzazione della vita matrimoniale (sempre criterio sussidiario)

Il problema delle qualificazioni

Caia (italiana), vedova di Tizio (francese), agisce di fronte al Tribunale di Napoli per fare valere il suo diritto a ricevere una parte dei beni del defunto marito. I coniugi vivevano da lungo tempo in Italia.

Quale sarà la legge applicabile?

In base al diritto italiano la questione va inquadrata come “successoria”. Per il diritto francese, invece, essa attiene ai rapporti patrimoniali tra coniugi.

Art. 30 l. 218/1995: “I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali” => 1. legge nazionale comune; 2. luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale

Applicazione del diritto italiano

Art. 46 l. 218/1995: “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.”

Applicazione del diritto francese

La qualificazione

Due problemi connessi

- Impiego di formule giuridiche per definire l'ambito di applicazione di ciascuna norma di conflitto (ad es. rapporti obbligatori, diritti reali, etc.)
- Impiego di criteri di collegamento di natura giuridica (ad es. domicilio/cittadinanza)

In base a quale ordinamento interpretare tali espressioni?

Alla luce dell'ordinamento in cui si collocano (cd. *lex fori*)

- Qualificazione omogenea vs. Qualificazione autonoma
- La cd. "doppia qualificazione"
- La qualificazione del criterio di collegamento della cittadinanza (necessaria qualificazione *ex lege causae*)

La qualificazione delle norme di dip dell'UE

Armonia internazionale delle soluzioni

- Uniformità di contenuto delle norme di dip
- **Uniformità di interpretazione**

Soluzione (tendenzialmente) assicurata da dip europeo

Le espressioni tecnico-giuridiche impiegate nei regolamenti dell'UE vanno interpretate in modo autonomo e non alla luce del diritto del foro (cd. divieto di interpretazione "unilaterale")

Esempio: la nozione di "residenza abituale"

La legge applicabile alle questioni preliminari

Il sig. Sempronio (inglese) muore in Italia, lasciando un consistente patrimonio mobiliare. Nell'ambito di una controversia sorta successivamente tra i chiamati all'eredità, si pone – in via preliminare – la questione relativa allo *status* di figlio di Mevio, di nazionalità indiana.

Se, per decidere sulla domanda principale, il giudice deve risolvere una questione ad essa preliminare, quale legge dovrà applicare a quest'ultima?

La legge applicabile alle questioni preliminari

Questione non direttamente regolata dai sistemi di dip

Quattro possibili soluzioni:

- **Assorbimento**
Stessa legge applicabile alla questione principale
=> il diritto inglese (art. 50(1) l. 218/1995)
- **Soluzione congiunta**
Si guarda al sistema di dip dell'ordinamento chiamato a disciplinare la questione principale
=> soluzione predisposta dal sistema di dip inglese in materia di filiazione
- **Soluzione legefiorista**
Applicazione del diritto materiale del foro
=> il diritto italiano
- **Soluzione disgiunta**
Per ogni questione, va individuata distinta legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento
=> in principio, il diritto indiano (art. 33(1) l. 218/1995)